



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 1994, proposto da:
Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso
Federazione Ordine Ingegneri in Ancona, piazza del Plebiscito, 2;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso
dall'avv. Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso Segreteria
T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti di

Massi Angelo, Massi Nicola;

Di Concetto Eolo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Galvani,
con domicilio eletto presso Avv. Roberto Galvani in Ancona, corso
Mazzini, 156;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Collegio dei Geometri della Prov. di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Galvani, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Avv. Gabriele Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

della concessione edilizia n. 32/1994, rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto per la costruzione di un edificio di civile abitazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto e di Di Concetto Eolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno impugna la concessione edilizia n. 32/1994, rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto per la costruzione di un edificio di civile abitazione su

progetto redatto da un geometra.

Secondo il ricorrente detta concessione sarebbe illegittima poiché l'opera, stante le sue rilevanti dimensioni (mc. 3261 suddivisi in tre piani fuori terra oltre al piano interrato di mc. 1.000) e la struttura in cemento armato, esula dalle competenze professionali dei geometri. Viene in ogni caso dedotto difetto di motivazione, poiché il Comune non ha fornito alcuna indicazione dei motivi per i quali l'opera è stata ritenuta ascrivibile alle competenze professionali dei tecnici sopra indicati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di San benedetto del Tronto e il Geom. Eolo di Concetto per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

Detti resistenti eccepiscono anche la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata impugnata la successiva concessione edilizia n. 217/1995 in variante alle opere di cui alla concessione edilizia originaria oggetto di gravame.

È infine intervenuto, ad opponendum, il Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno, che solleva analoga eccezione preliminare, deducendo comunque l'infondatezza del ricorso nel merito.

All'udienza del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione dell'eccezione preliminare dedotta dalle parti resistenti, poiché il ricorso è comunque infondato nel merito.

Al riguardo va osservato che l'art. 16 del RD 11.2.1929 n. 274 attribuisce alla competenza del geometra la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

Quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta, essa non può prescindere dall'applicazione di un criterio tecnico-qualitativo che riguardi la valutazione della struttura dell'edificio e le relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3.10.2002 n. 5208)

Nel caso in esame, come evidenziato dalle parti resistenti, la progettazione strutturale (e la relativa direzione dei lavori) era stata affidata all'Ing. Giuseppe Laureati.

A giudizio del Collegio tale circostanza risulta sufficiente per affermare che l'apporto progettuale del geometra si sia mantenuto entro le proprie competenze professionali, limitate, nella sostanza, alla progettazione architettonica di massima le cui problematiche strutturali, comunque presenti, sono state affrontate sotto la supervisione (e responsabilità finale) dell'ingegnere co-progettista.

←
N.B.

Trova quindi applicazione l'orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale (cfr. TAR Marche 13.3.2008 n. 194; 23.11.2001 n. 1220), secondo cui la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra. Di conseguenza la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell'impugnata concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.6.2003 n. 3068; idem 3.10.2002 n. 5208).

Al riguardo il Collegio non ignora che esistono anche indirizzi giurisprudenziali di contrario avviso (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 28.4.2011 n. 253), adottati sul rilievo che non sarebbe possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto, il che (prosegue la citata giurisprudenza) apparirebbe senz'altro esatto, in quanto chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto.

A giudizio del Collegio appare invece possibile, sulla base di comuni esperienze di fatto, scindere dette attività progettuali, poiché definita l'ossatura (o, meglio, la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è o potrebbe essere sottoposto) da parte del tecnico a ciò abilitato, l'ulteriore attività progettuale si

risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica; opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l'attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali (attività che, spesso, viene svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d'arredo).

Il ricorso va quindi respinto.

L'incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento costituisce, tuttavia, giusta ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)